

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6852 del 28/12/2023
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DITTA "TERNA RETE ITALIA SPA". ATTIVITÀ: "STAZIONE ELETTRICA DI SMISTAMENTO ENERGIA ELETTRICA" SVOLTA PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI CAORSO (PC), VIA CAORSANA N. 5/A
Proposta	n. PDET-AMB-2023-7107 del 28/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventotto DICEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DITTA "TERNA RETE ITALIA SPA".
ATTIVITÀ: "STAZIONE ELETTRICA DI SMISTAMENTO ENERGIA ELETTRICA" SVOLTA PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN
COMUNE DI CAORSO (PC), VIA CAORSANA N. 5/A.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente 05 febbraio 1998 che prevede l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152*";

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Caorso prot. n. 10739 del 18/10/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 177147 in pari data, è stata presentata dalla ditta "TERNA RETE ITALIA SPA" (C.F. 11799181000 - Sede legale Viale Egidio Galbani n. 70, Roma - RM), l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per lo svolgimento dell'attività di "stazione elettrica di smistamento energia elettrica" presso l'impianto ubicato in Comune di Caorso (PC), Via Caorsana n. 5/A, comprendete il seguente titolo abilitativo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006*, per lo scarico S1 di acque

reflue domestiche avente recapito sul suolo;

- con nota prot. n. 186875 del 03/11/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni;

- con nota assunta al prot. Arpae n. 194955 del 16/11/2023 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi", (rif. Attività n. 7 del 12/12/2023 Sinadoc 36659/2023) risulta che:

- l'insediamento non è servito da pubblica fognatura;
- la Ditta ha dichiarato che presso l'insediamento non è prevista una presenza fissa di operatori, ma solo occasionale per manutenzioni o attività saltuarie, stimando pertanto la presenza di 3 persone durante la massima attività (corrispondente ad un carico organico di 1 A.E.);
- la Ditta ha altresì dichiarato che si è optato per uno "scarico negli strati superficiali del suolo tramite subirrigazione", motivando tale scelta con l'impossibilità tecnica e l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- dall'insediamento origina pertanto uno scarico S1, avente recapito su suolo, di acque reflue domestiche derivanti da un servizio igienico prefabbricato, trattate mediante un sistema di depurazione costituito da una fossa Imhoff (avente potenzialità pari a 1 A.E.), un degrassatore (avente potenzialità pari a 2 A.E.) ed un impianto di sub-irrigazione con condotta disperdente avente una lunghezza pari a 10 m. (potenzialità di trattamento pari a 1 A.E.);

Considerato che:

- con nota prot. n. 198830 del 22/11/2023 è stato richiesto al Comune di Caorso, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico S1 di acque reflue domestiche avente recapito nel suolo, attraverso sub irrigazione con condotta disperdente;
- con nota prot. n. 12678 del 07/12/2023 assunta al prot. Arpae n. 208268 del 07/12/2023, il Comune di Caorso ha trasmesso l'Autorizzazione allo scarico S1 di acque reflue domestiche avente recapito nel suolo, con prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta "TERNA RETE ITALIA SPA" (C.F. 11799181000 - Sede legale Viale Egidio Galbani n. 70, Roma - RM), per lo svolgimento dell'attività di "stazione elettrica di smistamento energia elettrica" presso l'impianto ubicato in Comune di Caorso (PC), Via Caorsana n. 5/A, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006*, per lo scarico S1 di acque reflue domestiche avente recapito nel suolo;

2. di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue domestiche avente recapito nel suolo attraverso sub-irrigazione con condotta disperdente, le seguenti **prescrizioni**:

- a) il numero degli A.E. serviti non può superare in alcun caso la massima potenzialità depurativa per la quale il sistema di trattamento è stato dimensionato;
- b) la sommità della trincea deve risultare sempre rilevata rispetto al terreno adiacente in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante;
- c) il sistema disperdente deve essere collocato lontano da fabbricati, aree pavimentate o altro che possa impedire il passaggio dell'aria nel terreno. Inoltre deve essere rispettata una distanza minima da pozzi, condotte, serbatoi o

altre opere destinate al servizio di acqua potabile: in particolare tale distanza dovrà essere di 30 m per le opere private e 200 m per le opere pubbliche;

- d) il sifone di cacciata, atto a garantire un'uniforme distribuzione del liquame lungo tutta la condotta disperdente, deve funzionare regolarmente;
- e) la condotta disperdente in progetto dovrà avere una pendenza fra lo 0,2% e 0,5% ed essere posta in trincea di adeguata profondità, non inferiore a 60 cm e non superiore a 80 cm, con larghezza alla base di almeno 40 cm. Il fondo della trincea per almeno 30 cm dovrà risultare occupato da un letto di pietrisco di tipo lavato della pezzatura 40/70;
- f) allo scopo di impedire intasamenti del terreno sovrastante ed al contempo garantire un'adeguata aerazione del sistema drenante, la parte superiore della massa ghiaiosa, prima di essere ricoperta dal terreno di scavo, dovrà essere protetta da uno stato di materiale idoneo allo scopo (es. tessuto non tessuto). Deve essere verificato periodicamente che non vi siano intasamenti del pietrisco o del terreno sottostante e che non si manifestino impaludamenti superficiali;
- g) la distanza tra il fondo della trincea disperdente e il livello massimo della falda acquifera non dovrà risultare inferiore ad 1 metro dal piano campagna (considerato nelle condizioni di massima morbida) e perciò dovrà essere verificato che nel tempo non avvengano progressivi innalzamenti della falda;
- h) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali del pozzetto degrassatore e della fossa Imhoff devono essere conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- i) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia della fossa Imhoff e del degrassatore; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, così come si dovrà provvedere all'espurgo dei fanghi dalla fossa Imhoff. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- j) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Caorso e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. di fare salvo che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti ;

4. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Caorso per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Caorso;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.